

*A tutti i Clienti*

*Loro sedi*

## **Circolare n. 3/2021 del 21 Aprile 2021**

### **Imposta di bollo su fatture elettroniche**

Le fatture elettroniche sono soggette ad imposta di bollo secondo la disciplina prevista, in generale, per le fatture cartacee. Pertanto, l'imposta si applica nella misura di 2 euro per le fatture aventi ad oggetto corrispettivi non assoggettati ad IVA di importo superiore a 77,47 euro, fatta salva l'applicazione di specifiche esenzioni (art. 13 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72). Tali fatture devono riportare, però, l'annotazione che l'imposta è stata assolta ai sensi del DM 17.6.2014.

Dal 1° ottobre 2020, nelle fatture elettroniche è possibile valorizzare il campo "Bollo virtuale" per indicare l'assolvimento dell'imposta anche senza riportare l'importo del bollo.

#### **1) VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO**

##### ***1.1 Termini di versamento***

A decorrere dalle fatture trasmesse mediante SdI dal 1.1.2021, il pagamento dell'imposta di bollo relativa alle e-fatture emesse nel primo, terzo e quarto trimestre solare è dovuto entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo. Il versamento dell'importo dovuto relativamente alle e-fatture emesse nel secondo trimestre solare, deve, invece, essere eseguito entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo. Tale scadenza riguarda sia le fatture elettroniche emesse attraverso il Sistema di Interscambio che quelle c.d. "extra-SdI" (circ. 14/E/2019). Si ricorda che per le fatture elettroniche emesse fino al 31.12.2018 il versamento era dovuto in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, mentre per quelle emesse negli anni 2019 e 2020, il versamento doveva essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.

##### ***1.2 Modalità di versamento***

In linea generale, il tributo deve essere versato attraverso pagamento telematico, ossia mediante modello F24. Con particolare riferimento alle fatture inviate mediante SdI, l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta è calcolato dall'Agenzia delle Entrate sulla base dei

dati in esse contenuti ed è comunicato al soggetto passivo all'interno dell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. Peraltro, il servizio consente di modificare l'importo proposto, rettificando il numero di documenti su cui l'imposta è dovuta. A decorrere dal 2021 è prevista, inoltre, una procedura di integrazione delle fatture che non recano l'imposta di bollo, benché risulti dovuta. Per il pagamento mediante F24, con riferimento alle fatture emesse dall'1.1.2019, sono stati istituiti specifici codici tributo (Risoluzione **42/E/2019**).

<b>Periodo di riferimento</b>	<b>Termini di versamento</b>
I trimestre 2021	31.5.2021
II trimestre 2021	30.09.2021
III trimestre 2021	30.11.2021
IV trimestre 2021	28.2.2022

### **1.3 Procedure di integrazione dell'imposta**

Relativamente alle fatture elettroniche inviate mediante SdI dal 1.1.2021, l'Agenzia delle Entrate procede, per ciascun trimestre, sulla base dei dati in proprio possesso, all'integrazione delle fatture che non riportano l'indicazione dell'imposta di bollo, qualora questa risulti dovuta. Entro il giorno 15 del primo mese successivo al trimestre, l'informazione viene messa a disposizione del cedente/prestatore o dell'intermediario delegato.

Nello specifico, mediante il servizio web presente all'interno dell'area riservata del sito Fatture e Corrispettivi, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione due distinti elenchi:

- "Elenco A", non modificabile, contenente le fatture elettroniche emesse e inviate tramite il SdI che riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo;
- "Elenco B", modificabile, contenente le fatture elettroniche che non recano l'assolvimento dell'imposta, benché ne sorga l'obbligo.

Il contribuente, laddove ritenga che, relativamente a una o più fatture integrate dall'Agenzia, non risultino i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo, può procedere, entro

L'ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati. Con riferimento al secondo trimestre, la variazione dati può essere effettuata entro il 10 settembre dell'anno di riferimento.

Le integrazioni effettuate dall'Agenzia delle Entrate si intendono confermate in assenza di modifiche da parte del contribuente.

L'Agenzia rende, quindi, noto al cedente/prestatore o all'intermediario delegato, entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, con modalità telematiche, l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite SdI in ciascun trimestre solare, calcolata sulla base delle fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l'assolvimento dell'imposta nonché delle integrazioni proposte, come eventualmente variate dal contribuente. Il termine è prorogato al 20 settembre dell'anno di riferimento per le fatture elettroniche inviate mediante SdI nel secondo trimestre solare dell'anno.

<b>Periodo di riferimento</b>	<b>Termine integrazione</b>	<b>Termine variazione dati</b>	<b>Termine comunicazione importo definitivo</b>	<b>Termine per il versamento</b>
I trimestre	15 aprile	30 Aprile	15 maggio	31 maggio
II trimestre	15 luglio	10 Settembre	20 settembre	30 settembre
III trimestre	15 ottobre	31 Ottobre	15 novembre	30 novembre
IV trimestre	15 gennaio (anno successivo)	31 Gennaio (anno successivo)	15 febbraio (anno successivo)	28 febbraio (anno successivo)

#### **1.4 Semplificazioni per versamenti di importo ridotto**

Il versamento dell'imposta di bollo sulle e-fatture emesse nei primi due trimestri dell'anno solare può essere posticipata in presenza di specifiche condizioni:

- se l'imposta dovuta per le e-fatture emesse nel primo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il secondo trimestre (ossia entro il 30 settembre anziché entro il 31 maggio);
- se l'imposta dovuta complessivamente per le e-fatture emesse nei primi due trimestri non supera 250 euro, il versamento può essere effettuato per entrambi i trimestri entro il termine previsto per il terzo trimestre (ossia entro il 30 novembre).

Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell'imposta di bollo dovuta per le e-fatture emesse nel terzo e nel quarto trimestre solare dell'anno.

**Pertanto, sulla base di quanto precedentemente esposto, lo Studio provvederà a gestire l'adempimento per tutti i Clienti per i quali elabora la contabilità.**

**Per i Clienti che elaborano la contabilità in proprio o presso terzi e per i quali lo Studio ha attivato la delega per la consultazione delle Fatture Elettroniche presso l'Agenzia Entrate, verranno fornite tutte le informazioni necessarie per la corretta gestione dell'adempimento.**

Studio F2S e Associati

*Il presente documento non costituisce parere professionale, ma ha solo scopo informativo.*